

**COMUNE DI NAVELLI**

**Al Sig.**

Oggetto: Brucellosi ovina.

**IL SINDACO**

Visto il rapporto del Servizio Veterinario della A.U.S.L. n. 1 Sezione di L'Aquila da cui risulta che sono stati accertati alla prova sierologica n. 2 capi ovini infetti da brucellosi identificati con m.a. IT066000096847 e IT066000153647 facenti parte dell'allevamento costituito da n. 36 capi di proprietà del Sig.

Ritenuto necessario adottare provvedimenti atti a prevenire e combattere l'infezione;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1054 n. 320;

Visto il D.M. Sanità 2.7.1992 n. 453;

Visto il decreto 31.5.1995 n. 292;

Vista la deliberazione n. 6375 del 21.12.1995 della G.R. Abruzzo;

Vista l'O.M. Salute 28.05.2015;

Per l'effetto

**ORDINA**

L'immediata attuazione delle seguenti misure sanitarie:

- a) Sequestro e mantenimento degli animali dell'allevamento nei ricoveri o nel luogo infetto;
- b) Isolamento degli animali ammalati o sospetti dai sani ed avviso immediato al Servizio Veterinario di eventuali nuovi casi di morte e/o malattia manifesta ;
- c) Distruzione dei feti, degli invogli fetali, degli animali nati morti subito dopo la nascita e dei materiali venuti a contatto con resti o animali infetti;
- d) Divieto di ogni spostamento di animali da o verso l'allevamento, salvo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario per l'uscita dei capi destinati direttamente al macello;
- e) Disinfezioni ripetute della stalla e particolarmente dopo ogni parto o aborto;
- f) Mungitura degli animali sani prima degli infetti o sospetti;
- g) Divieto di destinare ad impiego alimentare il latte proveniente dagli animali "infetti", il latte degli animali risultati NEGATIVI potrà essere utilizzato per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte a condizione che sia sottoposto a trattamento termico come previsto dalla normativa vigente;
- h) Divieto di monta naturale;
- i) Divieto di abbeverata degli animali in corsi di acqua o in vasche con essi comunicanti ovvero in abbeveratoi pubblici;
- j) Il letame proveniente dai ricoveri sia posto in luogo inaccessibile agli animali, ricoperto da uno strato di terra e conservato per almeno 3 settimane, con il divieto di utilizzo per lo spargimento su orto-coltive, così come per il liquame;
- k) Impedire l'accesso nel luogo infetto agli estranei e a cani, gatti ed altri animali;
- l) Adottare precauzioni a protezione del personale che accudisce gli animali.
- m) Abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica del mod. 2/33 bis.

I Veterinari Ufficiali, gli Agenti Comunali e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Non ottemperando alle disposizioni della presente ordinanza si procederà nei termini della legge vigente.

Navelli, li 27/08/2015

Si notifici a:

